



Tribunale Ordinario di Venezia
Sezione Fallimentare

N. 5/2021

Il Giudice delegato, dott.ssa Tania Vettore
rilevato che:

- (c.f.) e (c.f.)
, meglio identificati in atti, hanno esposto di versare in una situazione di sovraindebitamento ed hanno depositato istanza di apertura di liquidazione del patrimonio familiare ai sensi degli artt. 7 bis e 14 ter L. 27 gennaio 2012, n. 3;
- ricorre la condizione di cui all'art. 6 L.3/2012, trattandosi di soggetti non sottoponibili a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal capo II della L. 3/2012;
 - sussiste la competenza di questo Tribunale perché entrambi residenti in Chioggia (VE);
 - non risulta siano stati utilizzati negli ultimi cinque anni alcuno degli strumenti previsti dalla L. 3/2012;
 - si dichiara nell'istanza che entrambi non hanno subito uno dei provvedimenti di cui agli artt.14 e 14 bis L.3/2012 e che non hanno compiuto nei cinque anni precedenti detta richiesta atti in frode ai creditori;
- rilevata la completezza della documentazione prodotta ai sensi dell'art. 9, commi 2 e 3, tra cui la relazione particolareggiata del professionista nominato dott. Chiara Conte, la quale si è espressa in ordine a:
- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
 - b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte;
 - c) il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni;
 - d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
 - e) il giudizio positivo sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;

rilevato infine che è chiesto disporsi che al momento dell'apertura della liquidazione non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive (con particolare riguardo all'esecuzione immobiliare 312/19 già pendente avanti questo Tribunale), né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte di creditori aventi titolo o causa anteriori, sotto pena di nullità;

P.Q.M.

Il G.D.

- 1) dichiara aperta la procedura di liquidazione giudiziale ex art. 14 ter Legge n. 3/2012;
- 2) nomina liquidatore la dott.ssa Chiara Conte;
- 3) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diviene definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive (ivi compresa l'esecuzione immobiliare n. 312/19 R.es. pendente avanti a questo stesso Tribunale) né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- 4) dispone che la domanda ed il presente decreto siano pubblicati, per estratto, sul sito del Tribunale a cura del liquidatore nominato, nonché annotati nel registro delle imprese, ove ne ricorrano i presupposti con riferimento all'attività svolta dal sig. Bacci;
- 5) ordina la trascrizione del presente decreto sul patrimonio immobiliare e mobiliare registrato intestato agli istanti;
- 6) ordina la consegna alla liquidatrice dei beni facenti parte del patrimonio in liquidazione;
- 7) fissa in € 2.000 mensili il limite di cui all'art. 14 ter, comma 5, lett. b), D.L. n. 3/2012.

Si comunichi all'istante e alla liquidatrice.

Venezia, 06.07.2021

Il G.D.

Dott.ssa Tania Vettore